

**STATUTO FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
“ENJOY BAROCCO- SOUTH EAST SICILY
FOUNDATION”**

**BOZZA FINALE A SEGUITO DELLA
CONSULTAZIONE PUBBLICA**

24 giugno 2026

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione di partecipazione denominata "Enjoy Barocco-South East Sicily Foundation".

La Fondazione ha natura di "*organizzazione di gestione della destinazione turistica*" del territorio ibleo (D.M.O.), come definita dall'Agenda Europea 2030, con competenza non solo nell'attuazione di specifici interventi a livello territoriale ma anche in processi decisionali collaborativi che, tra tutti i portatori di interesse, coinvolgono anche i residenti locali. La Fondazione ha sede legale in Ragusa presso la sede istituzionale del Libero Consorzio Comunale, in viale del Fante, n. 10 ed ha durata illimitata.

Il Consiglio di amministrazione può istituire sedi operative secondarie, uffici di rappresentanza e punti informativi sia in Italia che all'estero per svolgere attività di promozione e di sviluppo della sua finalità statutaria.

Articolo 2

Natura e disciplina.

La Fondazione è persona giuridica di diritto privato dotata di piena capacità giuridica e di autonomia statutaria, finanziaria e gestionale; essa è regolata dalle norme del presente Statuto, da quelle del codice civile sulle fondazioni e dalle altre norme di legge applicabili. La Fondazione è tenuta, in ogni caso, ad applicare le norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa, nei limiti in cui le stesse sono applicabili alle fondazioni di diritto privato. Alle nomine degli organi statutari si applicano

le vigenti disposizioni in materia di ineleggibilità alle cariche elettive negli enti locali territoriali e quelle in materia di inconfiribilità ed incompatibilità all'assunzione di incarichi amministrativi di vertice in tali enti.

La Fondazione è un ente senza scopo di lucro che persegue esclusivamente finalità di utilità sociale nel settore della promozione, dello sviluppo e della valorizzazione turistica del territorio ibleo anche sui mercati internazionali; essa non può distribuire o assegnare, in qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai propri soci, ai componenti dei propri organi e ai propri dipendenti; eventuali utili e avanzi di gestione sono interamente reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 3

Finalità

La Fondazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sviluppare in forma integrata e sostenibile il sistema turistico del territorio ibleo, inteso come comprensivo dei Comuni della Provincia di Ragusa e di eventuali altri Comuni delle Province contermini che aderiranno alla Fondazione. Essa riconosce il valore delle tipicità del territorio, della storia, dello spirito, delle conoscenze, degli usi e dei costumi delle popolazioni che vi abitano, dell'espressione culinaria della cultura popolare, della bio-diversità tipica delle diverse aree geografiche del territorio degli iblei, nonché dello sviluppo turistico in funzione della diffusione della conoscenza della cultura popolare e della ricreazione dello spirito umano e dell'organizzazione della destinazione turistica quale veicolo di promozione socio-culturale ed economica del territorio.

In particolare, la Fondazione persegue le seguenti finalità:

- a) **destination marketing**: promozione integrata e coordinata del territorio ibleo sui mercati nazionali ed internazionali attraverso strategie di marketing territoriale, comunicazione, branding e posizionamento

competitivo, anche con le specificità del barocco e di ogni altra manifestazione artistica, culturale, architettonica precedente e successiva alla cesura rappresentata in tutto il Val di Noto dal terremoto del 1693;

- b) **destination management:** gestione strategica della destinazione turistica attraverso la pianificazione, il coordinamento dell'offerta turistica, la creazione di prodotti turistici integrati e lo sviluppo di progetti di sistema;
- c) **sviluppo sostenibile:** promozione di modelli di sviluppo turistico sostenibile sotto il profilo ambientale, economico, sociale e culturale, in coerenza con i principi della sostenibilità turistica internazionale e assicurando processi decisionali collaborativi;
- d) **valorizzazione delle eccellenze:** tutela e promozione del patrimonio culturale, paesaggistico, architettonico, enogastronomico e delle tradizioni locali, a partire dai siti UNESCO del Val di Noto;
- e) **innovazione e digitalizzazione:** sviluppo di soluzioni innovative e digitali per la gestione, promozione e fruizione della destinazione turistica;
- f) **qualità e formazione:** innalzamento degli standard qualitativi dell'offerta turistica attraverso attività di formazione, certificazione e supporto agli operatori;
- g) **sistema informativo turistico:** gestione coordinata di servizi di informazione e accoglienza turistica, sistemi di prenotazione, piattaforme digitali e banche dati;
- h) **osservatorio turistico:** monitoraggio dei flussi turistici, analisi della domanda e dell'offerta, raccolta ed elaborazione dati statistici, ricerche di mercato e benchmarking;
- i) **networking:** creazione e sviluppo di reti e partnership con altri territori, destinazioni turistiche, organismi regionali, nazionali e internazionali del settore turistico.

La promozione del turismo da parte della Fondazione può avvenire nelle forme più differenti e principalmente tramite l'ideazione, lo studio, lo sviluppo e la concreta realizzazione di tutte le iniziative coerenti con le finalità statutarie. Tutte le attività potranno essere svolte autonomamente o in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati.

La Fondazione potrà effettuare servizi di consulenza e assistenza tecnica, anche mediante la partecipazione a progetti finalizzati, direttamente o indirettamente, nell'ambito delle proprie attività caratterizzanti. L'attività svolta dalla Fondazione sarà sinergica con le attività proprie di Enti Pubblici (Regione, Liberi Consorzi comunali Comuni, Camere di Commercio, Intese Programmatica d'Area, ecc.) e soggetti privati interessati allo sviluppo del territorio (Consorzi di Imprese, Reti d'Imprese, Associazioni di Categoria, Imprese Singole, Tavoli di Confronto, Singole imprese aggregate, UNPLI, Istituti di Credito/Banche, altre Fondazioni Culturali, Musei, ecc.) e dei soci della Fondazione stessa.

Per le attività collegate alla governance del territorio, all'organizzazione, gestione e aggiornamento delle informazioni sull'offerta turistica locale, alla qualificazione dei servizi e dei prodotti turistici della destinazione, alla creazione e allo sviluppo di sinergie e forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo della destinazione, la Fondazione opererà in collaborazione con tutti i soggetti, pubblici e privati, aventi competenze in materia turistica in correlazione con le risorse finanziarie messe a disposizione da ciascuna di esse.

Articolo 4

Attività

Per il conseguimento delle proprie finalità, la Fondazione svolge le seguenti attività:

- a) elabora richieste di eventuali fondi e finanziamenti pubblici e privati;

- b) partecipa ai procedimenti di evidenza pubblica finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria;
- c) predispone e attua ogni iniziativa necessaria in relazione alla progettazione ed alla attuazione delle attività ideate nei settori di competenza;
- d) promuove iniziative volte alla più ampia diffusione dei prodotti turistici nel territorio ibleo;
- e) collabora con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita.
- f) fornisce servizi di consulenza, assistenza tecnica e supporto ad enti pubblici, imprese ed operatori turistici in materia di sviluppo, promozione e innovazione turistica;

La Fondazione persegue le proprie finalità anche mediante attività di promozione, supporto, sviluppo e incremento delle iniziative che possono provenire dalla comunità di riferimento, rappresentata dagli abitanti e dalle imprese, nonché dalle altre organizzazioni pubbliche e private del territorio.

La Fondazione persegue il continuo miglioramento della vita della comunità di riferimento utilizzando le risorse finanziarie e strumentali secondo i migliori criteri di efficienza, efficacia ed economicità, allestendo la migliore possibile organizzazione gestionale e promuovendo continuamente l'ottimizzazione e l'adeguatezza delle risorse umane. Promuove la più ampia partecipazione della comunità di riferimento in tutti i momenti decisionali ed attuativi, favorendo la elaborazione e lo sviluppo di proposte, prodotti e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori economici, anche in forma associata, promuovendo l'integrazione tra i diversi attori della filiera.

A mero titolo esemplificativo, la Fondazione potrà:

- a) realizzare e/o partecipare a Fiere;
- b) realizzare e/o partecipare a *workshop* ed incontri;

- c) realizzare e/o partecipare a *Fam trip* ed *educational tour* per operatori ed intermediari nazionali ed esteri della domanda turistica, agro-alimentare e di settori a quest'ultimi affini;
- d) realizzare e/o partecipare a *Fam trip* ed *educational tour* per giornalisti nazionali ed esteri dei settori: turistico, ambientale, naturalistico, culturale, agro-alimentare;
- e) progettare la gestione, manutenzione, valorizzazione e le qualificazioni ambientali di itinerari e sentieri pedonali, cicloturistici, equestri, ecc. anche attraverso la creazione di progetti di *fund raising*;
- f) affiancare e gestire eventi culturali (mostre d'arte, spettacoli, ecc.);
- g) concorrere alla elaborazione di strategie di sviluppo culturale del territorio;
- h) conservare, valorizzare e gestire i beni del patrimonio culturale di proprietà o comunque nella disponibilità degli Enti del territorio provinciale al fine di promuovere la conoscenza di tale patrimonio ed assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica;
- i) conservare, valorizzare e gestire, a tal fine, i beni del patrimonio culturale di proprietà o comunque nella disponibilità della Fondazione; o conservare, valorizzare e gestire, a tali fini, i beni del patrimonio culturale di altri soggetti conferiti in uso alla Fondazione o a questa affidati mediante apposita convenzione;
- j) ideare, promuovere, realizzare e gestire programmi, progetti e iniziative di conservazione, valorizzazione, promozione, organizzazione, fruizione e gestione del sistema culturale come sopra inteso, anche al fine di creare le migliori condizioni di sviluppo socioeconomico nell'ambito del Territorio di pertinenza della DMO;
- k) gestire i servizi affidati dai partecipanti Fondatori e Sostenitori ovvero da altri Soggetti richiedenti per la realizzazione di attività di *destination management*;

- l) gestire, anche in collaborazione con soggetti terzi, le attività di accoglienza ed informazione al turista (IAT) ai sensi della vigente norma regionale.

La Fondazione, ancora, potrà svolgere le seguenti attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse come di seguito indicate a mero titolo esemplificativo:

- a) conservare, valorizzare, promuovere, organizzare e gestire i beni di cui ai precedenti punti;
- b) promuovere e realizzare iniziative di ricerca, studio, documentazione, informazione ed educazione concernenti i beni culturali del territorio;
- c) promuovere e realizzare eventi, manifestazioni, convegni e in genere qualunque iniziativa tendente a valorizzare la cultura e l'identità locale;
- d) progettare e organizzare, avvalendosi anche della collaborazione delle strutture dei Partecipanti, corsi di formazione, stages, master, seminari o altre attività formative, nei settori d'interesse della Fondazione;
- e) finanziare direttamente gli interventi di cui sopra o reperire le relative risorse, anche attraverso la stipula di accordi di sponsorizzazione.

La Fondazione potrà altresì:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria in qualunque forma gestiti o comunque posseduti anche in regime di affidamento da parte di altri Enti Pubblici e/o Privati;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima e che operino nell'ambito della Regione Siciliana e solo in via occasionale ed eccezionale svolgano attività extraterritoriale;
- d) concorrere, ove paia opportuno, anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione e che operino inoltre nell'ambito della Regione Siciliana e solo in via occasionale ed eccezionale svolgano attività extraterritoriale;
- f) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- g) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali (anche di proprietà di terzi) e servizi aggiuntivi agli scopi di cui ai precedenti commi;
- h) indire, in qualità di stazione appaltante, procedure di evidenza pubblica per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- i) progettare e gestire attività di *fund raising*;
- j) stipulare convenzioni con cooperative sociali ed enti di promozione per lo svolgimento di parte delle attività;
- k) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di natura commerciale, con la distinzione di tali

attività in apposita contabilità separata, e l'obbligo di reinvestire eventuali utili nelle attività statutarie;

- l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- m) organizzare iniziative volte a supportare lo sviluppo di tutte le imprese interessate (sia Micro che PMI che Grandi Imprese) e a favorire l'imprenditorialità, quali corsi di formazione e altre attività inerenti alla nascita ed allo sviluppo delle imprese legate, direttamente e/o indirettamente, al turismo in Sicilia.

TITOLO II

PARTECIPANTI DELLA FONDAZIONE

Articolo 5

Categorie di partecipanti

1. Alla Fondazione partecipano le seguenti categorie di soggetti:

a) FONDATORI

Sono i soggetti pubblici e privati che hanno costituito la Fondazione mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo, conferendo la dotazione patrimoniale iniziale. I Fondatori hanno diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

b) SOSTENITORI

Sono soggetti pubblici e privati che, successivamente alla costituzione, aderiscono alla Fondazione con il versamento di un contributo patrimoniale straordinario che accresce il fondo di dotazione e l'assunzione dell'impegno al versamento di contributi annui ordinari secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dalle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. I sostenitori hanno diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

c) PARTNER TERRITORIALI

Sono soggetti privati che aderiscono alla Fondazione senza assumere obblighi di finanziamento, ma condividendone le finalità e partecipando alle attività, a fronte del pagamento di una quota annua di adesione, il cui importo è stabilito dal Consiglio di amministrazione, anche in funzione dei servizi offerti ai partner. I partner territoriali hanno diritto ad accedere ai servizi della Fondazione a prezzi agevolati, hanno diritto di voto nella Consulta territoriale e possono eleggere un rappresentante nel consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 17 del presente Statuto.

2. Tutti i soggetti di cui al comma 1 hanno diritto a:

- ricevere informazioni sull'attività della Fondazione;
- partecipare alle iniziative e ai servizi della Fondazione;
- accedere a condizioni privilegiate ai servizi erogati dalla Fondazione;
- utilizzare il logo ed il brand della Fondazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento che sarà approvato dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 6

I Fondatori

1. La qualità di Fondatore è inscindibilmente legata alla sottoscrizione dell'atto costitutivo ed è intrasmissibile.

2. I Fondatori esercitano i propri diritti nell'Assemblea ordinaria di cui all'art. 16.

3. I Fondatori non possono recedere dalla Fondazione fintanto che questa esista, salvo quanto previsto dall'art. 11, punto, 1, lett. D).

4. I Fondatori versano il contributo ordinario annuo di cui all'art. 13 entro il 31 marzo di ciascun anno, fatto salvo quanto previsto da eventuali convenzioni stipulate ai sensi del comma 3 del medesimo art. 13 e da

eventuali deliberazioni del Consiglio di amministrazione disciplinanti i rapporti con alcune categorie di partecipanti.

Articolo 7

I sostenitori

1. Possono essere ammessi quali sostenitori:

- a) enti pubblici territoriali, anche contermini al territorio del Libero Consorzio comunale di Ragusa;
- b) enti pubblici non territoriali operanti nel territorio;
- c) associazioni di categoria del settore turistico, commerciale, artigianale, agricolo con sede nel territorio ibleo;
- d) società pubbliche o miste partecipate da enti locali del territorio operanti in ambito turistico, culturale agroalimentare o dello sviluppo economico;
- e) fondazioni, Enti del terzo settore, associazioni di promozione sociale operanti in ambito turistico, culturale, agroalimentare e ambientale nel territorio.
- f) imprese turistiche, ricettive e dei trasporti turistici.

2. L'ammissione quale sostenitore è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo:

a) presentazione di domanda scritta contenente:

- dati identificativi del richiedente;
- motivazioni dell'adesione;
- accettazione dello Statuto;
- impegno al versamento del contributo patrimoniale straordinario;
- impegno al versamento dei contributi ordinari annui

b) versamento del contributo patrimoniale straordinario di importo determinato dal Consiglio di amministrazione in relazione alla natura e dimensione del soggetto richiedente, comunque non inferiore ad € 3.000,00. Nel caso di adesione da parte di un ente locale territoriale, l'importo del contributo straordinario è calcolato sulla base dei medesimi criteri stabiliti per la determinazione del contributo versato al fondo di dotazione dagli enti locali fondatori;

c) impegno al versamento di un contributo annuo ordinario di importo determinato dal Consiglio di amministrazione, comunque non inferiore ad € 5.000,00 annuo per il primo triennio. Nel caso di adesione da parte di un ente locale territoriale, l'importo del contributo ordinario annuo è calcolato sulla base dei medesimi criteri stabiliti per la determinazione del contributo dovuto dagli enti locali fondatori;

3. Il contributo patrimoniale straordinario viene acquisito definitivamente dalla Fondazione, ad incremento del fondo di dotazione, e non è restituibile in caso di recesso.

4. I contributi annui ordinari devono essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, e sono destinati al finanziamento delle attività correnti della Fondazione.

Articolo 8

I Partner territoriali

1. Possono essere ammessi quali Partner territoriali i seguenti soggetti:

a) imprese turistiche e ricettive;

b) imprese della ristorazione;

c) agenzie di viaggio, tour operator, guide turistiche, accompagnatori;

- d) imprese di trasporti turistici;
- e) imprese e operatori dei servizi turistici (organizzazione eventi, congressi, wedding, sport, wellness, ecc.);
- f) imprese artigiane tipiche, produttori agroalimentari, cantine vinicole, frantoi;
- g) strutture culturali private;
- h) associazioni culturali, ambientaliste, Pro loco, associazioni di volontariato operanti nel territorio ibleo;
- i) istituti scolastici, enti di formazione, università;
- l) ordini professionali;
- m) associazioni di tutela dei consumatori.

2. L'ammissione quale Partner territoriale è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo:

a) presentazione di domanda scritta contenente:

-dati identificativi del richiedente;

-motivazioni dell'adesione;

-accettazione dello Statuto;

-impegno al versamento della quota annuale di adesione

3. I Partner territoriali possono, comunque, effettuare versamenti volontari occasionali a sostegno di specifiche iniziative, che non modificano la loro condizione di non finanziatori.

4. Essi possono offrire alla Fondazione contributi in natura quali:

-prestazioni di lavoro volontario;

-servizi professionali pro bono;

-competenze tecniche e scientifiche;

-supporto organizzativo e logistico.

5. I Partner territoriali hanno diritto a:

-partecipare e votare nella Consulta territoriale di cui all'art. 17.

- usufruire di tariffe agevolate per l'accesso ai servizi formativi, promozionali e informativi della Fondazione;

-partecipare a tutte le iniziative e attività della Fondazione;

-ricevere informazioni e comunicazioni dalla Fondazione sull'attività caratteristica e l'attività istituzionale.

6.I Partner territoriali non hanno diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Articolo 9

Diritti ed obblighi dei partecipanti

1. I fondatori e i sostenitori hanno diritto a:

a) partecipare all'Assemblea ordinaria ed esercitare il diritto di voto secondo le modalità stabilite dall'art. 16;

b) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione di loro competenza;

c) essere eletti nel Consiglio di amministrazione, se in possesso dei requisiti;

d) ricevere tempestivamente convocazioni, ordini del giorno, documenti e informazioni relativi all'attività dell'Assemblea;

e) presentare proposte, progetti, osservazioni agli organi della Fondazione;

f) ricevere il bilancio preventivo e consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Consiglio di amministrazione e la relazione del Revisore dei conti;

g) accedere ai documenti contabili e amministrativi della Fondazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento;

- h) essere consultati nella predisposizione del Piano Strategico di Sviluppo Turistico;
- i) partecipare alle iniziative formative, informative e promozionali della Fondazione;
- l) utilizzare, secondo le modalità stabilite, il logo, il brand e i materiali promozionali della Fondazione;
- m) essere menzionati nei siti web, pubblicazioni e materiali istituzionali della Fondazione;
- n) accedere a condizioni privilegiate ai servizi della Fondazione (consulenza, assistenza tecnica, formazione, dati dell'Osservatorio, ecc.);
- o) richiedere l'intervento della Fondazione per progetti e iniziative coerenti con le finalità statutarie.

2. I Partner territoriali hanno diritto a:

- a) partecipare alla Consulta territoriale ed esercitare il diritto di voto secondo le modalità stabilite dall'art. 17;
- b) eleggere il rappresentante della categoria nel Consiglio di amministrazione;
- c) essere eletto rappresentante della categoria nel Consiglio di amministrazione;
- d) i diritti di cui alle lettere d), e), f), h), i), l), m), n), o) del comma 1.

3. Il mancato versamento dei contributi dovuti per due annualità consecutive comporta la sospensione automatica del diritto di voto nelle Assemblee.

4. Il mancato versamento dei contributi dovuti per tre annualità consecutive comporta la decadenza automatica dalla qualità di sostenitore e/o partner territoriale, previa formale contestazione e senza che sia necessaria alcuna deliberazione.

Articolo 10

Recesso, esclusione, decadenza

1.RECESSO

- a) Tutti i partecipanti, ad eccezione dei fondatori, hanno facoltà di recedere dalla Fondazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione da inviarsi mediante posta elettronica certificata con preavviso di almeno 90 giorni.
- b) Il recesso si perfeziona con la deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio di amministrazione, a decorrere dalla data indicata dal partecipante e, comunque, a decorrere dal novantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione di recesso.
- c) Il recedente non ha diritto alla restituzione dei contributi versati, né al rimborso del contributo patrimoniale eventualmente conferito. Egli è, comunque, tenuto al pagamento dei contributi annui maturati fino alla data di efficacia del recesso.
- d) I Fondatori non possono recedere dalla fondazione, salvo che per gravi e giustificati motivi approvati dall'Assemblea ordinaria a maggioranza dei componenti, con voto favorevole di almeno i 2/3 dei Fondatori stessi, escluso l'interessato.

2.ESCLUSIONE

a) L'esclusione di un partecipante può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, previa contestazione degli addebiti e la concessione di un termine di almeno 30 giorni per presentare controdeduzioni, nei seguenti casi:

- grave inadempimento agli obblighi statutari;
- comportamenti gravemente lesivi della reputazione e dell'immagine della Fondazione;
- attività in contrasto con le finalità della Fondazione;

- morosità nel versamento dei contributi per due annualità successive;
 - perdita dei requisiti per l'ammissione;
 - condanna penale per reati contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio e/o contro la fede pubblica;
 - intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale;
 - applicazione di sanzioni anche amministrative per gravi violazioni in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza sul lavoro.
- b) Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato al partecipante a mezzo posta elettronica certificata.
- c) Avverso l'esclusione è ammessa la presentazione di reclamo all'Assemblea ordinaria, da presentare entro 30 giorni tramite posta elettronica certificata. L'Assemblea si pronuncia sul reclamo, a seguito di istruttoria delegata dal Presidente ad uno dei componenti, nei successivi 30 giorni, con voto a maggioranza dei componenti espresso in forma segreta.
- d) L'esclusione comporta la perdita immediata di tutti i diritti derivanti dalla partecipazione alla Fondazione.
- e) L'escluso non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.

3.DECADENZA

- a) La decadenza dalla qualità di partecipante opera automaticamente, senza necessità di deliberazione, nei seguenti casi:
- scioglimento, liquidazione, estinzione per qualsiasi causa del soggetto giuridico partecipante;
 - perdita della personalità giuridica del partecipante;

-fusione o incorporazione in altro soggetto giuridico, fatto salvo il subentro del soggetto derivante dall'operazione giuridica di fusione/trasformazione, previa delibera di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.

TITOLO III

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

ART.11

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione patrimoniale iniziale, conferita dai Fondatori al momento della costituzione;
- b) dai contributi patrimoniali straordinari versati dai sostenitori al momento dell'ammissione;
- c) dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati in conformità alle norme del presente Statuto e alle altre norme vigenti per le fondazioni, nonché quelli alla stessa pervenuti a titolo di liberalità, anche *mortis causa*, e che siano destinati al perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;
- d) da rendimenti della gestione del patrimonio che il Consiglio di amministrazione delibera di destinare ad incremento patrimoniale;
- e) dagli avanzi di gestione non distribuiti che vengono accantonati a patrimonio;
- f) da ogni altro bene o diritto acquisito a quale titolo dalla Fondazione e destinato ad incremento patrimoniale.

2. Il patrimonio è vincolato al perseguimento delle finalità statutarie; deve essere gestito con criteri di prudenza e redditività, per ottenere rendimenti

adeguati allo svolgimento delle attività istituzionali, in modo comunque da preservarne il valore nel tempo; esso è inalienabile ed indisponibile, salvo autorizzazione dell'Assemblea ordinaria deliberata con la maggioranza qualificata.

3. Il patrimonio può essere incrementato in qualsiasi momento anche mediante contributi volontari straordinari dei partecipanti.

Articolo 12

Risorse economiche

1. Le risorse economiche, che alimentano il **fondo di gestione** per il funzionamento e le attività della Fondazione sono costituite da:

- a) contributi ordinari annui dei fondatori e dei sostenitori;
- b) quote annue di adesione dei Partner territoriali;
- c) contributi straordinari sia da parte dei partecipanti che da parte di terzi;
- d) trasferimenti pubblici da parte dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici;
- e) fondi europei collegati ai vari programmi anche settoriali sul turismo, cultura, ambiente, innovazione digitale, agroalimentare, ecc.;
- f) fondi internazionali, come quelli dell'UNESCO;
- g) proventi da attività istituzionali svolte dalla Fondazione, ivi compresi i contributi forfettari versati dai partecipanti non finanziatori all'atto dell'ammissione;
- h) partnership e sponsorizzazioni con imprese, marchi, operatori economici per specifiche iniziative o campagne promozionali;
- i) accordi di co-marketing con compagnie aeree o navali, tour operator, piattaforme di booking, ecc.;

j) altre entrate, ivi compresi eventuali servizi conferiti da partecipanti in luogo dei conferimenti in danaro, il cui valore va stimato e inserito a bilancio;

2. I contributi ordinari dei Fondatori sono stabiliti nell'atto costitutivo e il loro importo è aggiornato ogni triennio con deliberazione dell'Assemblea ordinaria tenendo conto della sostenibilità finanziaria per ciascun ente e della proporzionalità rispetto alla popolazione, al territorio e ai flussi turistici.

3. Nel caso in cui un ente locale fondatore o sostenitore intenda finanziare il contributo ordinario annuo con l'imposta di soggiorno, si procede alla stipula di convenzioni specifiche tra la Fondazione e ciascun comune, stabilendo:

- i tempi di erogazione delle somme, anche in deroga alle previsioni degli artt. 6 e 7 del presente Statuto;
- la destinazione vincolata delle risorse;
- le modalità e i tempi di rendicontazione;
- la durata della convenzione.

Articolo 13

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare: ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il primo esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre dell'anno di costituzione.

3. La Fondazione adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale.

4. Entro 60 giorni dall'insediamento, il Consiglio di amministrazione predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, previo

parere della Consulta territoriale, il business plan con prospettiva almeno triennale.

Articolo 14

Bilancio e documenti contabili

1. Il Consiglio di amministrazione, entro il 31 ottobre di ciascun anno, predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria:

a) il bilancio di previsione per l'anno successivo, composto da:

-conto economico preventivo;

- stato patrimoniale preventivo;

-nota integrativa;

b) il programma annuale delle attività per l'anno successivo, contenente:

-obiettivi strategici e operativi, tendendo conto di eventuali indirizzi gestionali dei partecipanti;

-progetti e iniziative previste;

-risorse umane e strumentali necessarie;

-indicatori di risultato (*output*) e di impatto (*outcome*);

2. Il bilancio di previsione deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria, previo parere non vincolante della Consulta territoriale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

3. In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 31 dicembre, il Consiglio di amministrazione è autorizzato alla gestione provvisoria nei limiti dei dodicesimi del budget autorizzato per l'anno precedente, fino all'approvazione del nuovo bilancio. Sono fatte salve le spese di funzionamento e l'assolvimento delle obbligazioni già assunte.

4. Il Consiglio di amministrazione può apportare variazioni al budget preventivo, che dovranno essere approvate dall'Assemblea ordinaria nella prima seduta utile.

5. Il Consiglio di amministrazione, entro il mese di marzo di ogni anno, redige, in conformità alle disposizioni di legge, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente costituito da:

-conto economico;

-stato patrimoniale;

-rendiconto finanziario;

-nota integrativa;

-relazione illustrativa sulla gestione, che contiene anche una analisi degli eventuali scostamenti finanziari.

6. Il bilancio consuntivo, previa acquisizione della relazione del revisore dei conti, deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria, previo parere non vincolante della Consulta territoriale, entro il 30 giugno.

7. Il bilancio consuntivo approvato deve essere pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione. Tale pubblicazione assolve alla funzione di comunicazione a tutti i partecipanti.

8. Il Consiglio di amministrazione predispone almeno due report annui sull'andamento gestionale, economico e finanziario da trasmettere a tutti i partecipanti a qualunque titolo entro il 30 giugno ed il 31 ottobre.

TITOLO IV

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 15

Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea ordinaria;
- b) la Consulta territoriale;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente;
- e) il revisore dei conti.

2. La Fondazione può inoltre dotarsi, con delibera del Consiglio di amministrazione, dei seguenti organismi consultivi e tecnici:

- a) **Comitato scientifico**, composto da massimo 5 membri, esperti di chiara fama nei settori del marketing territoriale, della pianificazione e sviluppo turistico territoriale, della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, dell'innovazione digitale e tecnologie per il turismo;
- b) **Osservatorio Turistico permanente**, quale strumento permanente di monitoraggio, analisi e valutazione dei fenomeni turistici;
- c) **Tavoli tematici** su specifiche aree di attività o tipologie di prodotto riconducibili alle finalità statutarie, con funzione di approfondimento tematico ed elaborazione di proposte operative, coordinati dai Partner territoriali espressione delle relative categorie.

3. La titolarità di organi monocratici e/o la partecipazione agli organi collegiali della Fondazione, ad eccezione del revisore dei conti, è onorifica e non dà luogo al pagamento di compensi, indennità, rimborsi a qualunque titolo, salvo il rimborso per spese di viaggio per i soli componenti del Consiglio di Amministrazione nei limiti previsti per gli amministratori di enti locali territoriali, secondo le leggi dello Stato.

Art. 16

L'Assemblea ordinaria

1.L'Assemblea ordinaria è composta da tutti i fondatori e dai partecipanti sostenitori.

2.L'Assemblea esercita le seguenti funzioni:

- a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
- b) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio (consuntivo) e destinare l'eventuale avanzo di gestione;
- c) nominare il revisore dei conti e definirne il compenso;
- d) approvare la relazione periodica presentata dal consiglio di amministrazione sull'attività svolta dalla Fondazione e disporre la pubblicazione e l'adeguata diffusione;
- e) vigilare, mediante procedure di monitoraggio e rendicontazione, sull'operato del consiglio di amministrazione, sulle attività istituzionali della Fondazione nonché sui risultati dell'attività, allo scopo di garantire il rispetto dello Statuto, dei regolamenti e degli indirizzi definiti.

3. L'Assemblea ha potestà regolamentare per disciplinare il proprio funzionamento e l'attività deliberativa tenendo conto delle tecnologie disponibili e, comunque, della necessità di garantire non solo l'espressione del voto ma anche la manifestazione dialettica delle opinioni.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente nei casi previsti dallo Statuto o di propria iniziativa, oppure su richiesta di ciascun socio fondatore, o su richiesta dei soci che rappresentino almeno il quaranta per cento (40%) delle quote di contribuzione al fondo gestione, oppure su richiesta di tre (3)

membri del consiglio di amministrazione o del revisore dei conti; in tali casi, l'Assemblea si riunisce entro 40 giorni dalla richiesta

5.È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

6.Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, anche in via telematica, con modalità che ne attestino la ricezione, almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto fino a tre giorni.

7.L'avviso di convocazione deve contenere, oltre l'ordine del giorno della seduta, il luogo di svolgimento nonché l'ora della stessa. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, a non meno di un'ora di distanza da questa.

8.L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un numero di partecipanti che rappresentino almeno il quaranta per cento (40%) del valore della contribuzione annua al fondo di gestione. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita a prescindere da qualunque soglia percentuale di rappresentanza.

9.Le deliberazioni sono approvate col voto favorevole dei partecipanti che rappresentino la maggioranza delle quote di contribuzione al fondo di gestione dei presenti in assemblea.

10. Sono approvate a maggioranza qualificata le deliberazioni aventi ad oggetto:

- le modifiche allo statuto;

- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio a seguito di scioglimento;
- l'approvazione del recesso di un Fondatore;
- l'esclusione di un partecipante;
- la trasformazione, fusione e scissione della Fondazione;
- l'alienazione di beni patrimoniali di valore superiore ad € 50.000,00.

La maggioranza qualificata, fatto salvo quanto diversamente stabilito dallo statuto, si determina col voto favorevole dei presenti che rappresentano i 2/3 delle quote di partecipazione al fondo di gestione.

11. Le deliberazioni, risultanti dal relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, dallo stesso nominato, sono raccolte in apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 17

La Consulta territoriale

1. La Consulta territoriale è composta da tutti i soggetti di cui all'art. 8 dello Statuto.
2. Ciascun partecipante non finanziatore ha diritto ad 1 (un) voto.
3. La Consulta è presieduta da un coordinatore eletto dalla medesima assise tra i propri componenti, con mandato di 3 (tre) anni non rinnovabile.
4. Hanno diritto di partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione.
5. La Consulta territoriale è convocata dal coordinatore mediante comunicazione, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, contenente giorno, ora, luogo e ordine del giorno della seduta. La convocazione deve essere trasmessa almeno 8 giorni prima la data della riunione.

6. Le riunioni della Consulta territoriale possono svolgersi anche in modalità telematica, sulla base di regole tecniche approvate dal Consiglio di amministrazione.

7. La Consulta è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 dei componenti, ed in seconda convocazione, da fissare almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

8. Essa delibera a maggioranza semplice dei presenti.

9. La Consulta territoriale, oltre che nei casi previsti dallo Statuto in materia di documenti finanziari, ha competenza per:

a) eleggere il Coordinatore;

b) formulare proposte, osservazioni, pareri al Consiglio di amministrazione su attività e progetti della Fondazione, modalità di coinvolgimento dei partecipanti non finanziatori, e contenuti del Piano Strategico di Sviluppo Turistico;

c) promuovere iniziative di interesse per la categoria dei partecipanti non finanziatori.

10. Le delibere della Consulta territoriale hanno carattere consultivo e/o propositivo nei confronti degli altri organi della Fondazione, fatta eccezione per la deliberazione con la quale si procede all'elezione del proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

11. La Consulta territoriale elegge tra i suoi componenti 1 (un) rappresentante nel Consiglio di amministrazione. La votazione avviene a scrutinio segreto, tra i soggetti che hanno presentato la candidatura almeno 5 giorni prima della data fissata per l'elezione. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità si procede al ballottaggio; in caso di ulteriore parità, risulta eletto il più giovane dei candidati. Il rappresentante eletto dura in carica 3 (tre) anni ed è rileggibile

per una sola volta. In caso di dimissioni, decadenza o altra causa di cessazione, la Consulta territoriale deve essere convocata entro 20 giorni per eleggere il sostituto che resta in carica per il periodo residuo del mandato.

12. Di ogni riunione della Consulta territoriale è redatto verbale, sottoscritto dal Coordinatore e dal segretario. Le funzioni di segretario possono essere affidate ad un dipendente della Fondazione o ad un funzionario di uno degli enti fondatori. Copia del verbale è trasmessa al Consiglio di amministrazione e pubblicata sul sito istituzionale della Fondazione.

13. Il coordinatore è tenuto a convocare la Consulta a richiesta del Consiglio di amministrazione o quando lo richiede almeno 1/5 dei Partner territoriali.

Art. 18

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto di 7 (sette) membri così individuati:

- a) 6 (sei) membri in rappresentanza dei fondatori e dei partecipanti sostenitori;
- b) 1 (uno) membro in rappresentanza dei Partner territoriali, eletto dalla Consulta territoriale di cui all'art. 17, con le stesse modalità previste per l'elezione del coordinatore.

2. Spetta al Libero consorzio comunale di Ragusa e al GAL Terra Barocca, indicare un componente ciascuno del Consiglio di amministrazione; altri 2 (due) membri sono indicati dai tre enti territoriali fondatori che risultano maggiori contributori al fondo di gestione; ove uno di tali enti locali esprime la presidenza pro-tempore del GAL Terra Barocca non può indicare un ulteriore membro del Consiglio di amministrazione. Gli altri 2 (due) membri di cui alla lettera a) del comma 1 sono indicati dai partecipanti sostenitori di comune accordo. In caso di mancato accordo entro 30 giorni dalla richiesta

del Presidente, si procede ad elezione. A tal fine, ciascun sostenitore privato avente diritto di voto può presentare, almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea fissata per l'elezione del componente del Consiglio di amministrazione, candidature proprie o di terzi alla carica di consigliere, accompagnate dal *curriculum vitae* e dalla dichiarazione di accettazione della candidatura e del possesso dei requisiti onorabilità, professionalità ed eleggibilità previsti dallo Statuto. L'elenco dei candidati e la relativa documentazione allegata sono trasmessi ai membri dell'Assemblea ordinaria, almeno 5 giorni prima della data fissata per la nomina dei rappresentanti dei partecipanti privati. L'Assemblea procede all'elezione mediante votazione palese (o a scrutinio segreto, ove richiesto da almeno 1/5 dei voti presenti). Ciascun votante esprime 2 (due) voti; risultano eletti i 2 (due) candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede al ballottaggio, nella medesima seduta; in caso di ulteriore parità risulta eletto il candidato più giovane.

3. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione deve rispettare l'equilibrio di genere: i due sessi debbono essere rappresentati con almeno 2 membri ciascuno. A tal fine, i soci Fondatori e gli altri soci pubblici coordinano preventivamente le proprie designazioni. L'Assemblea disciplina le modalità applicative della presente disposizione.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra soggetti esterni alla compagine dei partecipanti, purchè di comprovata esperienza nel settore turistico, culturale, del marketing territoriale o settori affini.

5. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili una sola volta.

6. Il primo Consiglio di Amministrazione nominato contestualmente all'atto costitutivo, fatto salvo per membri la cui nomina è riservata ai partecipanti

privati, ha durata fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla costituzione.

7. I consiglieri scaduti rimangono in carica fino alla nomina dei successori e sono prorogati per gli atti urgenti.

8. Possono essere nominati componenti del Consiglio di amministrazione coloro che posseggono i seguenti requisiti:

a) Onorabilità:

- non aver riportato condanne penali definitive per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, per reati tributari, fallimentari, societari;
- non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- non essere stati condannati con sentenza definitiva alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) Professionalità:

- possesso di adeguata esperienza professionale in ambito turistico, culturale, economico, gestionale, amministrativo, marketing, comunicazione, sviluppo territoriale
- comprovata conoscenza del settore turistico e/o del territorio ibleo;

c) Indipendenza:

- assenza di situazioni di conflitto di interessi con la Fondazione
- assenza di rapporti di lavoro dipendente o di consulenza continuativa con la Fondazione.

9. Non possono essere nominati componenti del Consiglio di amministrazione:

- a) coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ. (interdetti, inabilitati, falliti, condannati a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici);
- b) il Revisore dei conti della Fondazione e i suoi coniugi, parenti e affini entro il quarto grado;
- c) amministratori e dipendenti di imprese concorrenti o in conflitto di interessi con la Fondazione;
- d) coloro che sono sottoposti a procedimenti penali per i reati di cui al comma 8, lett. a);
- e) coloro che, negli ultimi 5 anni, sono stati componenti di organi di amministrazione di enti dichiarati falliti o sottoposti a procedure concorsuali;
- f) coloro che hanno compiuto gravi o reiterate violazioni di norme tributarie, previdenziali, di sicurezza sul lavoro.

10. La sussistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità devono essere dichiarate dall'interessato contestualmente all'accettazione della nomina.

11. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza automatica dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

12. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono convocate e presiedute dal Presidente. Il Consiglio può validamente deliberare con la presenza di 4 (quattro) componenti.

13. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

14. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, sono inviati, con strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima della riunione ai singoli componenti del consiglio e al revisore dei conti.

15. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare 24 ore prima della riunione a mezzo di qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione; è valida la seduta del consiglio totalitaria, in assenza di formalità di convocazione, con la presenza di tutti i consiglieri e del revisore, salvo il diritto di ciascuno, ivi compreso il revisore, di opporsi alla discussione di specifici argomenti.

16. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti la proposta deliberativa si considera approvata se si è espresso a favore chi presiede la seduta.

17. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, dallo stesso nominato, steso su un apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

18. Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo della Fondazione e ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria della stessa, salve le competenze riservate all'Assemblea ordinaria. In particolare, fatto salvo quanto previsto dallo Statuto, il Consiglio di amministrazione ha competenze in materia di:

a) **pianificazione e programmazione:** definisce e approva il Piano strategico di sviluppo turistico triennale, in coerenza con il Programma Triennale di Sviluppo Turistico Regionale, nonché eventuali piani di settore; esso contiene anche il business plan che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13, comma 4;

b) **gestione economico finanziaria:** predisporre il bilancio di previsione annuale, le sue variazioni e il bilancio consuntivo e i relativi allegati; delibera gli investimenti e le acquisizioni patrimoniali; assumere gli impegni di spesa, salvo il potere di delega al Presidente; delibera la partecipazione a bandi e programmi di finanziamento, ed approva contratti, convenzioni e accordi con i terzi;

c) **organizzazione e personale:** definisce la struttura organizzativa e di funzionamento della fondazione; approva il regolamento di organizzazione; nomina, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22 dello Statuto, il Destination Manager (D.M.) e ne determina, in conformità e nei limiti dello Statuto, poteri deleghe e trattamento economico; approva la dotazione organica e il piano delle assunzioni e delle collaborazioni e consulenze; determina il trattamento economico del personale individuando in coerenza con l'oggetto statutario il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile;

d) **attività istituzionali:** coordina e dirige le attività istituzionali della Fondazione in attuazione del Piano Strategico e dei programmi approvati; approva progetti e campagne promozionali specifiche; delibera la partecipazione a fiere, eventi e manifestazioni nazionali e internazionali; delibera la partecipazione a reti, associazioni e organismi del settore turistico; approva accordi di partnership e co-marketing con tour operator, compagnie di trasporto, piattaforme digitali; disciplina l'uso del brand territoriale e dei marchi della Fondazione;

e) **gestione dei partecipanti:** delibera l'ammissione di nuovi partecipanti, in conformità allo Statuto; verifica la regolarità dei versamenti delle varie tipologie di contributo; aggiorna l'ammontare dei contributi, in coerenza a quanto previsto dallo Statuto;

f) **comunicazione e trasparenza:** approva il piano di comunicazione istituzionale della Fondazione; assicura l'adempimento degli obblighi di

trasparenza amministrativa, predispone relazioni periodiche sull'attività da trasmettere ai partecipanti;

g) **regolamenti:** approva i regolamenti di attuazione dello Statuto di disciplina delle attività della fondazione, salvo quelli riservati all'Assemblea ordinaria; approva in particolare il regolamento di organizzazione nell'ambito del quale sono disciplinate le procedure di reclutamento del personale, l'inquadramento e le progressioni di carriera.

Art. 19

Il Presidente

1. Nella prima seduta successiva alla nomina, il Consiglio di amministrazione elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Presidente. Nella stessa seduta, il Consiglio di amministrazione elegge anche due vicepresidenti, con la medesima maggioranza, uno in rappresentanza dei partecipanti pubblici e uno in rappresentanza dei sostenitori privati. Ove non venga eletto alla carica di Presidente il rappresentante del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, quest'ultimo assume di diritto, senza far ricorso a votazione, la carica di vicepresidente in rappresentanza dei partecipanti pubblici. I vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento, con i medesimi poteri, in relazione alle attività oggetto di delega a ciascuno di essi.

2. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta dopo due votazioni per l'elezione del Presidente e/o del vicepresidente, alla terza votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.

3. Il Presidente:

- rappresenta legalmente la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea ordinaria;

- firma gli atti e i contratti della Fondazione
 - sovrintende all'attività della Fondazione e ne coordina le funzioni
 - dà esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione;
 - esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio di amministrazione;
 - intrattiene i rapporti istituzionali con enti pubblici, soggetti privati, organismi nazionali e internazionali
- può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

4. Il Presidente e i vicepresidenti restano in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio e possono essere riconfermati.

Art. 20

Il revisore unico dei conti

1. Il revisore dei conti è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei revisori legali dei conti. Al momento della nomina, l'Assemblea ordinaria determina il compenso del revisore dei conti; nel rispetto dei principi di ragionevolezza ed economicità.

2. Il revisore dei conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio a partire da quello in corso alla sua nomina e può essere riconfermato. In caso di dimissioni o decadenza, il revisore cessato viene sostituito da altro revisore, nominato dall'assemblea, che permane in carica fino alla scadenza del mandato del revisore sostituito.

3. Il revisore dei conti è l'organo di controllo della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il revisore deve, inoltre, controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato.

4. Il revisore dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, e può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

5. I verbali delle attività del revisore sono riportati su apposito libro.

6. Non possono essere nominati revisore dei conti:

a) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il terzo grado incluso dei componenti del consiglio di amministrazione;

b) i dipendenti della fondazione;

c) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste per i componenti del consiglio di amministrazione.

7. L'Assemblea dichiara decaduto il revisore che si trovi in una delle predette condizioni di ineleggibilità o incompatibilità o che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni consecutive dell'assemblea o a tre riunioni consecutive del consiglio di amministrazione.

8. Il revisore dichiarato decaduto ai sensi del comma precedente non può essere nominato per almeno cinque anni dalla data di decadenza.

TITOLO V

STRUTTURA OPERATIVA

Articolo 21

Direttore

1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, nomina il Direttore; egli collabora con gli organi di governo per il perseguimento delle finalità della Fondazione e svolge le altre funzioni previste dal presente articolo.

2. Il Direttore cura la predisposizione del bilancio di esercizio, del programma annuale delle attività, del *business plan* pluriennale e di quanto necessario per il perseguimento dei fini della Fondazione.

3. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, dell'Assemblea ordinaria e della Consulta territoriale. È il responsabile del personale e provvede, nel rispetto degli atti di programmazione approvati dal Consiglio di amministrazione, alla assunzione, direzione, gestione e licenziamento del personale e alla gestione dei rapporti di lavoro di ogni tipo, sia subordinato che parasubordinato; esercita i poteri disciplinari fino all'applicazione della sanzione della sospensione dalla retribuzione; i provvedimenti di assunzione e licenziamento del personale dirigenziale restano di competenza del Consiglio di amministrazione. Svolge le funzioni di gestione ordinaria e quelle delegate dal Consiglio di amministrazione.

4. Il Direttore, che deve essere in possesso di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza nell'ambito di operatività della Fondazione e in particolare in materia di direzione di società ed organismi a partecipazione pubblica, progettazione, gestione e rendicontazione di fondi comunitari, nazionali e regionali e/o con esperienza di *project management*, è nominato dal Consiglio di Amministrazione all'esito di un procedimento di evidenza pubblica.

5. Il Direttore provvede all'attuazione delle attività, degli obiettivi e degli indirizzi definiti con lo specifico Programma annuale dalla Consulta territoriale anche per quanto riguarda:

- lo svolgimento dei compiti di gestione della direzione nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3 nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività della Fondazione;

- la direzione e gestione del personale e dei rapporti di lavoro di ogni tipo, sia subordinato che parasubordinato, autonomo o di collaborazione in genere;
- l'organizzazione interna sulla base dei Programmi approvati dall'Assemblea e delle direttive del Consiglio di Amministrazione;
- la stipula dei contratti di affidamento a terzi di appalti, servizi e forniture, provvedendo direttamente, nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo, per i contratti del valore stabilito nel regolamento di cui all'ultimo comma del presente articolo; è responsabile dei procedimenti di scelta del contraente e di proposta di affidamento per tutti i contratti, anche quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- il compimento, nei limiti delle previsioni del bilancio preventivo e degli importi annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, degli atti di gestione finanziaria;
- la sottoscrizione degli atti nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di sua competenza e di quelle delegate dal Consiglio.

Le sue funzioni e attribuzioni sono in ogni caso specificate nell'apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, che disciplina altresì l'organizzazione operativa e funzionale della Fondazione e del suo personale dipendente.

Articolo 22

Personale della Fondazione

1. La Fondazione può avvalersi di personale dipendente assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, nonché di collaboratori, consulenti, professionisti, volontari, addetti al servizio civile, personale in distacco e/o in comando da enti pubblici e privati partecipanti, tirocinanti stagisti e apprendisti nel rispetto delle norme vigenti.

2. Il personale è assunto previo espletamento di procedure selettive pubbliche, improntate al rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità.

3. Anche la stipula di contratti di collaborazione è improntata al rispetto dei principi di cui al comma 2.

4. I rapporti di lavoro del personale della Fondazione sono regolati dal codice civile, dalle leggi speciali e dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore più appropriato, individuato dal Consiglio di amministrazione.

5. La dotazione organica, le assunzioni, il piano delle collaborazioni e i trattamenti economici sono deliberati dal Consiglio di amministrazione nell'ambito del bilancio preventivo approvato, in coerenza con il business plan, e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica eventualmente applicabili. Una quota della retribuzione del direttore e del Destination Manager è collegata al raggiungimento di obiettivi specifici, declinati in termini di impatti misurabili (Key Performance Indicators), approvati dal Consiglio di amministrazione.

6. In fase di *start up* il ricorso alle assunzioni a tempo indeterminato è limitato e subordinato all'impossibilità di avvalersi, con la formula del comando o distacco anche parziale, di personale degli enti partecipanti.

7. La Fondazione assicura il rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e garantisce pari opportunità a uomini e donne nell'accesso all'impiego e nei trattamenti retributivi. Richiede il massimo spirito di collaborazione per il pieno perseguimento, secondo i principi di imparzialità e buon andamento delle finalità istituzionali.

8. I dipendenti sono tenuti al rispetto del codice di comportamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

MODIFICHE STATUTARIE, SCIoglimento, DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Modifiche dello Statuto

1. Lo Statuto può essere modificato con delibera dell'Assemblea ordinaria assunta con le maggioranze qualificate di cui all'art. 16, comma 10, previo parere della Consulta territoriale espresso a maggioranza semplice.

2. Le proposte di modifica statutaria possono essere presentate:

-dal Consiglio di amministrazione;

- da almeno 1/5 dei voti dell'Assemblea ordinaria;

- da almeno 3 Fondatori.

3. Le proposte di modifica devono essere trasmesse a tutti i componenti almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 24

Scioglimento e destinazione del patrimonio residuo.

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto a fini di pubblica utilità oppure ad altri enti che perseguano finalità analoghe, aventi sede nel territorio del Libero Consorzio comunale di Ragusa, fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità governativa competente.

2. L'Assemblea ordinaria delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, alla destinazione del patrimonio e provvede alla nomina dei Liquidatori, da proporre all'Autorità competente, secondo quanto previsto dal presente statuto.

Art. 25

Proroga degli organi statutari

1. Gli organi della Fondazione cessati dalla carica esercitano le rispettive funzioni sino all'insediamento dei corrispondenti nuovi organi, limitatamente all'ordinaria amministrazione e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge.

Articolo 26

Conflitto di interesse.

1. I titolari degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa.

2. Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con la Fondazione deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza e al revisore dei conti, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

3. Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

4. I dipendenti della Fondazione sono tenuti a dare immediata comunicazione al consiglio di amministrazione dell'esistenza di eventuali conflitti d'interesse per conto proprio o di terzi. Tale comunicazione è contemporaneamente inviata anche al revisore dei conti.

Articolo 27

Norme transitorie

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 6, in fase di avvio e fino al completamento della sua composizione, il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare, in deroga alla disposizione dell'art. 18, comma 12, con la presenza di quattro componenti.

2. Il Presidente, entro sei mesi dall'insediamento del Consiglio di Amministrazione, invita i sostenitori e i Partner territoriali a indicare il componente che li rappresenta e provvede alla convocazione della Consulta

territoriale per l'elezione del coordinatore, al fine di consentire a seguito dell'insediamento di tale organo l'elezione del proprio rappresentante. I rappresentanti dei partecipanti privati durano in carica fino alla scadenza dell'organo di cui all'art. 18, comma 6.

3. In fase di avvio, il consiglio di amministrazione provvede, in deroga alla competenza dell'Assemblea ordinaria, alla nomina del revisore dei conti che resterà in carica fino alla prima assemblea, dalla quale potrà essere confermato per il periodo previsto dal secondo comma dell'art. 20.

4. All'atto costitutivo è allegata una tabella indicante le quote dei contributi da destinare al fondo di dotazione e quelle relative ai contributi ordinari annui che alimentano il fondo di gestione.

5. In fase di avvio della Fondazione, la quota annua di adesione dei partner territoriali è stabilita nelle seguenti misure:

1° anno € 100,00;

2° anno € 200,00

3° anno € 300,00.

Articolo 28

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di fondazioni, organismi di diritto pubblico, quest'ultima ove applicabile, nonché le disposizioni del codice civile in materia di società a responsabilità limitata, ove compatibili.

